

Comune di Roma

**Dipartimento Tutela Materno Infantile e della Genitorialità
U.O.C. Procreazione Cosciente**

Municipi V – VII – VIII - X



IL PERCORSO DELL'ADOZIONE

*note di informazione ed orientamento
per le coppie aspiranti all'adozione*



Testo a cura del Gruppo Integrato di Lavoro sull'Adozione

Resp.le G.I.L. Adozioni : Dott. Antonio Chiorlin

Resp.le Progetto "Qualità percorso clinico adozione" Dott.ssa Daniela Fonzi





IL PERCORSO DELL'ADOZIONE

*note di informazione ed orientamento
per le coppie aspiranti all'adozione*



INDICE

Il Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni ASL RMB	pag.5
L'Adozione	pag.5
L'Adozione Nazionale	pag.6
Il Collocamento Provvisorio	pag.7
L'Affidamento Preadottivo	pag.8
L'Adozione Internazionale	pag.8
Chi può adottare	pag.9
Il percorso della coppia verso l'adozione	pag.9
Effetti dell'Adozione	pag.11
Percorsi di lettura e di informazione	pag.11
Sedi territoriali GIL Adozioni ASL RM B	pag.12

IL GRUPPO INTEGRATO DI LAVORO ADOZIONI ASL RMB

L'opuscolo che Vi apprestate a leggere nasce dal lavoro del **Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni - G.I.L. Adozioni - ASL RM B- Municipi**, con la finalità di promuovere, partendo da informazioni e conoscenze di base, riflessioni e consapevolezza sulla complessità e specificità della genitorialità adottiva.

Il G.I.L. Adozioni è, attualmente, composto da Psicologi e Assistenti Sociali dei **Consultori Familiari ASL** e Assistenti Sociali dei **Municipi V,VII,VIII**, che da diversi anni si occupano di accompagnare e sostenere le coppie che aspirano a diventare genitori adottivi e le famiglie adottive. Il GIL Adozioni ha una sede centrale dove, oltre a specifici compiti istituzionali, di coordinamento e di segreteria, vengono organizzati anche i **Gruppi di Orientamento all'Adozione**. Le coppie che presentano disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni, vengono poi seguite a livello territoriale.

L'ADOZIONE

La finalità dell'adozione è quella di assicurare una famiglia adeguata ad un bambino che ne è privo o che ne ha una che non è stata in grado di fornire le cure necessarie alle sue esigenze di crescita.

Le leggi vigenti ribadiscono, infatti, come preminente **“il diritto del minore ad una famiglia”**.

L'adozione, infatti, rappresenta per un bambino la possibilità riparativa ai traumi subiti, quali l'abbandono, le conseguenze fisiche e psicologiche legate ad incuria e maltrattamenti. E' dare l'opportunità per crescere in una famiglia che sia disponibile ad avere cura di lui, accoglierlo con la sua storia, le sue origini, le sue caratteristiche e creare insieme un ponte tra il passato ed il presente .

L' aspirante coppia adottiva ha la possibilità di proporre il proprio ambito familiare per accogliere un bambino in stato di abbandono, presentando non più una “domanda” al Tribunale per i Minorenni - come avveniva in passato - bensì una **dichiarazione di disponibilità** all'adozione nazionale e/o internazionale.

La disponibilità all'Adozione Nazionale ha la validità di **tre anni** dalla data di

formalizzazione al Tribunale per i Minorenni e, alla sua scadenza, la coppia può chiedere un rinnovo.

Per l'Adozione Internazionale, dopo la notifica del **decreto d'idoneità**, i coniugi possono, entro **un anno**, dare mandato ad un **Ente autorizzato** dalla Commissione Adozione Internazionale per la prosecuzione della procedura all'estero.

N.B. L'adozione a distanza (meglio definita **sostegno distanza**) non ha nulla a che vedere con l'istituto dell'adozione. Si tratta di una forma di solidarietà per la quale singoli, famiglie, comunità forniscono aiuti economici a bambini, famiglie, studenti, che vivono in paesi lontani e sono privi dei minimi mezzi di sussistenza.

L'ADOZIONE NAZIONALE

Parliamo di Adozione Nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i Minorenni, del territorio italiano. Il termine 'nazionale' non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del bambino, ma solo al fatto che l'autorità competente in materia è quella italiana.

In Italia il numero delle coppie che offrono disponibilità all'adozione è percentualmente superiore rispetto a quello di bambini in stato di adottabilità.

La dichiarazione di adottabilità è emessa dal Tribunale per i Minorenni solo nel caso in cui venga accertata la situazione di abbandono.

*“Per **abbandono** s'intende la condizione in cui i minori sono privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. Art.8 della legge n°149/2001.*

L'accertamento della situazione di abbandono viene effettuata dai servizi sociali e dalle istituzioni giudiziarie e avviene secondo un apposito procedimento, minuziosamente regolato dalla legge, allo scopo di salvaguardare i diritti di tutte le parti in causa: bambino, genitori e parenti.

E' importante mettere in evidenza che la legge stabilisce che vengano



attivati, quando necessario, tutti gli interventi utili affinché ogni bambino possa rimanere a vivere nella sua casa e nella sua famiglia (interventi economici, counseling, assistenza domiciliare ecc).

Solo quando ci sono impedimenti gravi, il bambino può essere allontanato su decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.

Il bambino allontanato può essere

inserito in una casa famiglia o comunità educativa (dal 2006 non ci sono più gli istituti) dove vivono 6/8 bambini accuditi da una coppia genitoriale o da educatori.

Il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali, valutano nel contempo il progetto sulla famiglia di origine e, se ci sono possibilità di recupero delle funzioni educative, si dà la possibilità di farlo. In questa fase, che richiede tempo, il bambino può rimanere in casa famiglia anche per un lungo periodo e non è adottabile.

Si può anche ipotizzare di affiancare al bambino una famiglia, con un progetto a termine: questo è l' **'affidamento familiare'**, di cui si è parlato in precedenza e che prevede, una volta che sia superata la situazione di disagio dei genitori, il ritorno nella famiglia d'origine.

Quando il T.M., in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, rileva disattesi gli obiettivi di recupero delle funzioni genitoriali, dopo aver decretato lo **stato di abbandono** del bambino, stabilisce lo **stato di adottabilità**.

Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di individuare per ogni bambino adottabile la coppia *'maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze'* così come indica la legge

Il Tribunale, effettuato l'abbinamento minore-coppia adottiva, dispone il **'collocamento provvisorio'** del bambino e, successivamente, l'**affidamento preadottivo**.

II COLLOCAMENTO PROVVISORIO

L'attuale normativa nazionale prevede anche che l'inserimento del minore nella famiglia adottiva possa avvenire prima della dichiarazione definitiva



dello stato di adottabilità, per tutelarlo negli aspetti psicologici ed affettivi. In questi casi il Tribunale per i Minorenni ‘colloca provvisoriamente’ il minore presso una famiglia scelta tra quelle disponibili all’adozione e che, su questo specifico aspetto, ha preliminarmente dato la propria disponibilità, con la consapevolezza di mettersi a disposizione di un bambino per un periodo non definibile ed esito non certo rispetto alla sua adozione. Nel momento in cui la dichiarazione

di adottabilità del minore diventa definitiva, il decreto di ‘collocamento provvisorio’ del T.M. può trasformarsi in decreto di “affidamento preadottivo” nella stessa famiglia.

L’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Nell’affidamento preadottivo, che in genera dura un anno, il Tribunale per i Minorenni vigila e supporta il nuovo nucleo familiare avvalendosi degli operatori del GIL Adozione e del Tutore. Concluso questo periodo si procede all’adozione.

L’ADOZIONE INTERNAZIONALE

All’estero, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dalle autorità preposte nel Paese di residenza del minore.

L’adozione internazionale è regolata dalla legge 476/98, il cui principio è quello della cooperazione e sussidiarietà. Un bambino, infatti, deve essere aiutato a crescere nella sua famiglia e nel suo Paese; quando ciò non è possibile si valuta per lui l’adozione internazionale.

In questo percorso di particolare tutela dei bambini stranieri adottabili, intervengono altri soggetti Istituzionali: la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati.

Se il minore proviene da Paesi che hanno ratificato la convenzione

dell'Aja non è previsto l'anno di affidamento preadottivo e viene dichiarata definitiva l'adozione. In questo caso la coppia, se lo desidera, può rivolgersi comunque ai servizi territoriali per sostegno e consulenza.

Nel caso in cui il minore proviene da Paesi che non hanno ratificato la convenzione dell'Aja, è previsto l'anno di affidamento preadottivo così come per l'adozione nazionale.

CHI PUO' ADOTTARE

Sia che si tratti di adozione nazionale che internazionale i coniugi devono possedere alcuni requisiti:

- **essere uniti in matrimonio** o conviventi, prima di essersi sposati, da almeno tre anni; anche le coppie che non abbiano maturato tre anni di matrimonio, infatti, possono dichiarare la loro disponibilità, purché dimostrino di aver convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di tre anni.
- avere un'età che supera di almeno **diciotto** e non più di **quarantacinque** l'età dell'adottando.
- godere di buono stato di salute psicofisica, accertata dal **Medico Legale** della ASL;

Il Tribunale per i Minorenni considera inoltre, quali eccezioni nella dichiarazione di disponibilità, l'aver già adottato un fratello dell'adottando, l'adozione di fratelli, di un bambino con età superiore ai cinque anni o di un bambino portatore di handicap (legge 104/92).

IL PERCORSO DELLA COPPIA VERSO L'ADOZIONE

Fasi che caratterizzano il percorso adottivo:

- La coppia che risiede nei Municipi V, VII, VIII, X, e che desidera adottare un bambino, può rivolgersi: al GIL Adozioni e ai Consultori Familiari ASL RMB, ai Servizi Sociali Municipali, al Centro Comunale Pollicino, Sportelli Famiglia ecc. per avere le prime informazioni sul percorso che desidera intraprendere. In queste sedi è disponibile il presente opuscolo, scaricabile anche dal sito www.aslromab.it, sui contenuti del quale la coppia può confrontarsi con gli operatori.
- La coppia partecipa al **G.O.A. (Gruppo di Orientamento all'Adozione)**

presso la sede centrale del GIL Adozioni ASL RMB, previo appuntamento telefonico con la segreteria del GIL Adozioni o con il centro comunale Pollicino. Il G.O.A. è articolato in due incontri a distanza quindicinale ed è condotto da uno Psicologo e da un'Assistente Sociale. Al termine viene rilasciata apposita certificazione da presentare al Tribunale per i Minorenni

- Dopo la partecipazione al G.O.A. la coppia può decidere, o meno, di formalizzare al Tribunale per i Minorenni la disponibilità all'Adozione e quale disponibilità (nazionale e/o internazionale).
- Nel caso in cui la coppia formalizzi la disponibilità al Tribunale per i Minorenni, essa deve essere corredata da idonea **documentazione** (certificati di tipo anagrafico; lavorativo/i e reddituali; matrimonio e, ove necessario, convivenza prima del matrimonio; dichiarazioni di assenso dei rispettivi genitori se viventi; ecc...), il cui elenco completo viene preliminarmente fornito nel G.O.A. o può essere scaricato dal sito del Tribunale per i Minorenni o della Commissione Adozioni Internazionali.
- I coniugi ricevono quindi dal Tribunale per i Minorenni il **questionario informativo** sull'Adozione, da compilare e consegnare all'équipe incaricata nei tempi e modalità concordate.
- La coppia si sottopone, previa comunicazione del Tribunale per i Minorenni, ad **indagini medico-specialistiche** finalizzate a verificare l'idoneità psicofisica.
- La coppia è contattata telefonicamente dall'équipe territoriale del GIL Adozioni, cui è stata abbinata, per fissare il primo colloquio di conoscenza; seguono poi gli incontri finalizzati sia ad accertare le risorse personali e relazionali della coppia ad adottare che a prepararla e sostenerla nella realizzazione del progetto adottivo.
- Al termine dei colloqui l'équipe redige per il Tribunale per i Minorenni una dettagliata **relazione psicosociale** che viene affidata, per la consegna al Tribunale per i minorenni, alla coppia stessa.
- Completata la **consulenza preadottiva** con l'équipe del Gil Adozioni, la coppia viene convocata da un **Giudice Onorario** incaricato dal Tribunale per i Minorenni
- Per **l'adozione nazionale** il nominativo della coppia entra in un

archivio informatico del Tribunale per i Minorenni per le proposte di abbinamento di bambini; per **l'adozione internazionale**, la coppia riceve il **decreto** (vedi pag 3).

- N.B. A integrazione dei colloqui e degli incontri con i singoli e con le coppie sono previsti, nelle diverse fasi del percorso adottivo (preadottivo, dell'attesa, post- adottivo) **incontri di gruppo**.



EFFETTI DELL'ADOZIONE

Il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e assume, sostituendolo al proprio, il cognome del padre adottivo.

Il legame di filiazione adottiva è indissolubile come quello di filiazione naturale.

PERCORSI DI LETTURA

Riferimenti legislativi

Adozione Nazionale- Legge 4 maggio 1983 n° 184 e Legge 29 marzo 2001 n° 149

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale- Aja 29 maggio 1993

Adozione Internazionale -Legge 31 dicembre 1998 n°476.

Bibliografia

M.Augurio *L'adozione tra ragione e sentimento* Ed. E.T.S.

A.D'Andrea *I tempi dell'attesa* Ed.F.Angeli

L. Fadiga *L'Adozione* Ed. Il Mulino

R.Gary *La vita davanti a sé* Ed.Neri Pozza

A.M.Homes *La figlia dell'altra* Ed. Feltrinelli

B. Monastier *Sono venuti a prendermi la vita* Ed. Piemme

A.Oliviero Ferraris *Il cammino dell'Adozione* Ed.Rizzoli

L.M.Sepulveda *La gabbianella e il gatto*

Per ulteriori informazioni si possono consultare i seguenti siti:

www.aslromab.it

www.lazioadozioni.it

www.tribunaleperiminorenni.it

www.commissioni.adozioni.internazionali.it

www.istitutodegli.innocenti.it

www.minori.it

SEDE CENTRALE G.I.L. ADOZIONI ASL RM B

Via San Benedetto del Tronto, 9 - 00156 ROMA

Giorno e orario segreteria : Venerdì ore 9,00 - 13,00

Tel: 06.4102780 Fax: 06.4102188

Resp.le G.I.L. Adozioni : Dott. Antonio Chiorlin

e-mail: antonio.chiorlin@aslromab.it

Resp.le Progetto "Qualità percorso clinico adozione" Dott.ssa Daniela

Fonzi - e-mail: daniela.fonzi@aslromab.it

EQUIPES TERRITORIALI GIL ADOZIONI

1° distretto ASL- Municipio V

Sedi:

Consultorio Familiare ASL

Via S. Benedetto del Tronto 9 00156 Roma - tel. 06.4102780

Consultorio Familiare ASL

Via Rubellia, 2 00131 Roma - tel. 06.4190147

V Municipio

Via Tiburtina, 1163 00156 Roma - tel. 06.6960.5460

2° distretto ASL- Municipio VII

Sedi:

Consultorio Familiare ASL

Via Manfredonia, 43 - 00171 Roma - tel. 06.2598972

Consultorio Familiare ASL

Via delle Resede, 1 - 00172 Roma - tel. 06.4143.6020

Consultorio Familiare ASL

Via di Tor Cervara, 307 - 00155 Roma - tel. 06.4143.6232

VII Municipio

Via P. Togliatti, 983 - 00171 Roma - tel. 06.6960.7645

3° Distretto ASL- Municipio VIII

Sedi:

Consultorio Familiare ASL

Via di Torrenova, 20 - 00133 Roma - tel. 06.4143.6130/6132/6133

Consultorio Familiare ASL

Via delle Canapiglie, 88 - 00132 Roma - tel 06.261513

VIII Municipio

Via D. Cambellotti, 11 - 00133 Roma - tel. 06.6960.8652

4° Distretto ASL – Municipio X

Sedi:

Consultorio Familiare ASL

Via dei Levii, 10 - 00176 Roma - tel.06.4143.6030/6031

Consultorio Familiare ASL

Via B. Rizzieri, 226 - 00173 Roma- tel 06.4143.4012

Consultorio Familiare ASL

Via Stazione di Ciampino, 31 - 00118 Roma Morena - tel 06.4143.5102/6

Municipio X

P.zza di Cinecittà, 11 - 00174 Roma - Tel. 06.6961.0331/334